

**Art. 24** Dialogo

- 1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizio intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando.
- 2 Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi singoli e i prezzi complessivi.
- 3 Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e i requisiti. Comunica inoltre:
  - a. lo svolgimento del dialogo;
  - b. i contenuti possibili del dialogo;
  - c. se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente;
  - d. i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva.
- 4 Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.
- 5 Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile.